

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4749

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, PENNACCHINI, DE MEO, IOZZELLI, GRAZIOSI,  
LETTIERI, DARIDA, SEMERARO, REALE GIUSEPPE, CAIAZZA,  
AMATUCCI, PATRINI, TANTALO, MENGOZZI, STORCHI**

*Presentata il 12 gennaio 1968*

**Modificazione alle norme sull'ammissione e sull'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato agli effetti della rivalutazione del servizio prestato nelle Forze Armate e nei Corpi di polizia dai sottufficiali passati all'impiego civile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dello Stato riserva un certo numero di posti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

La *ratio* e le finalità che le apposite disposizioni intendono raggiungere sono di tutta evidenza: si è voluto, soprattutto, usufruire dell'esperienza e della capacità di personale già qualificato e che per disciplina, senso di attaccamento al dovere e laboriosità, fornisce ogni garanzia.

In tale quadro va rilevato come l'articolo 57 della legge 3 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali, nel dare la possibilità agli stessi di optare, al compimento del 12° anno di servizio, per il passaggio alla carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello Stato, subordina tale possibilità alla circostanza che il sottufficiale sia riconosciuto idoneo e meritevole.

È questa una valutazione di competenza delle stesse Autorità militari che occorre mettere in evidenza, proprio per sottolineare come i sottufficiali che passano all'impiego civile

siano fra i più qualificati, meritevoli ed esperti.

Ed in realtà si tratta di persone che hanno esplicato funzioni altamente qualificate, frequentando corsi anche di carattere amministrativo-contabile e svolgendo mansioni di concetto.

Si pensi inoltre ai servizi di polizia tributaria, di polizia giudiziaria, di dirigenza di vari uffici, di comando di unità di naviglio leggero, ecc., per rendersi conto della preparazione di tali elementi che, in concreto, le Amministrazioni valorizzano adibendoli quasi sempre a funzioni di concetto.

Però, a nostro avviso, a costoro non è stato dato, sul piano giuridico, il giusto riconoscimento del servizio prestato con il grado di sottufficiale.

Considerando infatti che la richiesta di opzione può esser fatta al compimento del 12° anno di servizio e che per ragioni di graduatoria il passaggio all'impiego civile avviene verso il 15°-16° anno di servizio (quando la maggior parte riveste il grado di maresciallo

o ne ha maturato l'anzianità), sarebbe stato necessario inquadrare detto personale in qualifiche adeguate e corrispondenti.

Invece — a norma dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — esso è inquadrato con la qualifica di « applicato » (già grado 12<sup>a</sup>-C, ex coefficiente 180) che costituisce il secondo grado della carriera esecutiva e che l'impiegato

civile consegue, a ruolo aperto, dopo soli due anni di servizio.

La seguente tabella, con la quale fu disposta la equiparazione dei gradi dei sottufficiali ai corrispondenti coefficienti stabiliti per gli impiegati civili della carriera esecutiva, rende la situazione di inferiorità nella quale vengono ad esser posti i sottufficiali che passano all'impiego civile:

SOTTUFFICIALI	COEFF.	CARRIERA ESECUTIVA	
Maresciallo maggiore . . . . .	271	Archivista capo	(dopo 16 anni)
Maresciallo capo . . . . .	229	Primo archivista	(dopo 13 anni)
Maresciallo ordinario . . . . .	202	Archivista	(dopo 7 anni)
Brigadiere (Sergente maggiore) . .	180	Applicato	(dopo 2 anni)
Vice Brigadiere (Sergente) . . . .	157	Applicato aggiunto	(inizio carriera)

Una maresciallo che opta per l'impiego civile, viene pertanto ad essere inquadrato in una qualifica inferiore a quella che già si trova ad avere.

Né migliore si presenta la situazione per coloro che transitano all'impiego civile dopo aver già acquisito il diritto al trattamento di quiescenza.

La legge 5 giugno 1965, n. 758 vieta infatti, nel caso in questione, il cumulo pensione-stipendio (che pure, in via generale, è previsto dall'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212) in quanto considera il servizio civile una continuazione di quello militare; d'altra parte però non si ammette il pieno riconoscimento del servizio prestato nel precedente impiego.

La conclusione, profondamente ingiusta, è che ai sottufficiali che passano all'impiego civile non è riconosciuto né il cumulo pensione-stipendio, né il servizio di ruolo prestato nello Stato in una carriera equiparata.

Con l'articolo 1 della presente proposta si propone, onde risolvere tale stato d'ingiustizia, una modifica dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel senso di riservare ai sottufficiali i posti di archivista anziché quelli di applicato.

Con gli articoli 2 e 3, sempre nel quadro di questa revisione dei criteri che debbono presiedere l'inquadramento nel ruolo civile del personale militare, si intende disciplinare, attraverso la modifica della normativa vigente, il caso del personale di cui al terzo comma dello stesso articolo 352 (personale ausiliario) nonché la particolare ipotesi di pas-

saggio nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Un secondo e non meno importante problema concerne la progressione in carriera del personale così inquadrato.

Va ricordato, a tale proposito, che per quanto riguarda il personale civile, la promozione a primo archivista si consegue, in base all'articolo 185 del citato decreto del Presidente della Repubblica, dopo undici anni (per esami) o tredici anni (per scrutinio) di « effettivo servizio nelle qualifiche inferiori ».

Per il personale proveniente dai sottufficiali tale anzianità è ridotta di quattro anni (articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 3).

Consegue che perché un ex sottufficiale possa aspirare alla promozione a primo archivista deve, in effetti, aver compiuto:

per esami:  
 15 anni + (da militare)  
 7 » = (da civile), e cioè (11-4)

22 anni

per scrutinio:  
 15 anni +  
 9 » (13-4)

24 anni

di effettivo servizio, considerato dal momento in cui hanno iniziato il rapporto di dipendenza con lo Stato, sia pure nell'Amministrazione militare.

È evidente che, pur non volendo considerare l'ipotesi, che pur sarebbe giusta, di

considerare tutto il servizio prestato da militare, occorre rivalutare tale periodo concedendo un abbuono superiore a quello attuale (4 anni) e che appare congruo fissare in nove anni.

In tal senso l'articolo 4 della nostra proposta dispone per una modifica dell'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 5 prevede poi la particolare situazione degli invalidi di guerra o per servizio, già disciplinata dall'articolo 353 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 al quale vengono apportate alcune modifiche.

Va rilevato che la necessità di nuove norme che consentano alla categoria in questione un più giusto assetto di carriera e di progressione è resa più urgente dalle conseguenze verificatesi a seguito della immissione nei ruoli della carriera esecutiva dei provenienti dalle ex colonie, nei confronti dei quali è stata operata la ricostruzione di carriera considerando utile tutto il periodo prestato in qualità di operai o di uscieri, e che sono stati inquadrati con precedenza in ruolo rispetto agli ex sottufficiali.

Inoltre, le possibilità per quest'ultimi di una giusta progressione in carriera sono state rese ancora più difficoltose a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966 n. 32 la quale ha soppresso i ruoli aggiunti disponendo, all'articolo 1 secondo comma, che

« gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, con qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza ».

La conseguenza di tutto ciò è che fra gli ex sottufficiali vi sono molte persone che, pur avendo speso tutta la loro vita al servizio dello Stato, rimangono fermi alla qualifica di archivista, con le intuibili conseguenze sia sul piano morale che su quello materiale.

Su tale ultimo punto giova rilevare che il sottufficiale, all'atto dell'inquadramento nel personale civile, viene a perdere tutte le indennità militari spettantigli.

La differenza poi, per quanto attiene strettamente lo stipendio, tra vecchia e nuova retribuzione, gli viene corrisposta a titolo di assegno personale (articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957).

Allo stato attuale gli ex sottufficiali non usufruiscono pertanto di alcun aumento periodico di stipendio, poiché per riassorbire l'assegno *ad personam* occorrono in media 10-15 anni.

Si tratta, onorevoli colleghi, di una situazione alla quale si vuole ovviare con la presente proposta di legge che ci onoriamo di presentare al vostro consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ferme restando le disposizioni di legge concernenti il passaggio all'impiego civile dello Stato dei sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia, i posti di cui all'articolo 352, comma primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 devono intendersi riservati alla qualifica di « archivista » o equiparata della carriera esecutiva delle singole amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e delle ferrovie dello Stato.

### ART. 2.

I posti di cui all'articolo 352, terzo comma, del detto testo unico, e quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli altri Corpi di polizia, devono intendersi riservati alla qualifica di usciere capo o equiparata della carriera del personale ausiliario delle singole Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e delle ferrovie dello Stato.

### ART. 3.

I sottufficiali che passano all'Amministrazione delle poste e telegrafi e quelli ivi passati dopo il 27 febbraio 1958, sono inquadrati — fermo restando quanto previsto dalla presente legge, se più favorevole — a domanda nel ruolo degli operatori di esercizio tabella « M » o nei ruoli tecnici, se in possesso delle relative specializzazioni, di cui alle tabelle « N », « O », « P » e « Q » dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, seguendo i criteri di equiparazione delle qualifiche di cui alla tabella allegata alla presente legge.

### ART. 4.

L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è così modificato:

« Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali in base all'articolo 352 ed alle preesistenti analoghe disposizioni, l'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 185 per la promozione a primo archivista o qualifica equiparata è ridotta di nove anni ».

## ART. 5.

L'articolo 353 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è così modificato:

« I sottufficiali invalidi di guerra o per servizio, già passati o che passano all'impiego civile, sono, al compimento del secondo anno di servizio nella qualifica di archivista o equiparata, promossi in soprannumero alla qualifica di primo archivista o equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dalle vacanze esistenti nel ruolo.

In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica di archivista o equiparata ».

## ART. 6.

I sottufficiali transitati all'impiego civile, che al compimento del 22° anno di servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato, non abbiano conseguito, per mancanza di posti, la promozione a primo archivista o equiparato, sono promossi a detta qualifica in soprannumero mediante scrutinio per merito comparativo.

In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica di archivista o equiparata.

## ART. 7.

I posti disponibili nelle qualifiche superiori sono riservati nella misura di un terzo agli impiegati provenienti dalle Forze armate e dai Corpi di polizia.

## ART. 8.

In sede di applicazione della presente legge, le Amministrazioni provvederanno ad aggiornare i rispettivi ruoli per il personale proveniente dai sottufficiali, assumendo come data di prima immissione nei ruoli quella relativa all'ingresso nella carriera militare, secondo i criteri di cui agli articoli 200 e 373 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## ART. 9.

Gli impiegati in possesso dei requisiti previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, transitati all'impiego civile dello Stato ante-

riormente alla stessa, sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di archivista e di usciere capo o equiparate, con decorrenza giuridica dalla data del passaggio all'impiego civile e, comunque, non prima del 30 giugno 1956.

ART. 10.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione della spesa dei vari Ministeri.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

RUOLI D'ARCHIVIO		ALTRI RUOLI	
Coef- ficiente	Qualifica	Coef- ficiente	Qualifica
—	—	357	Capo ufficio superiore
—	—	345	Capo ufficio 1 <sup>a</sup> classe
271	Archivista capo	284	Capo ufficio
229	1 <sup>o</sup> Archivista	240	Ufficiale di 1 <sup>a</sup> classe
202	Archivista	211	Ufficiale di 2 <sup>a</sup> classe
180	Applicato	198	Ufficiale di 3 <sup>a</sup> classe